Art.47-Sanzioni per casi specifici D.lgs n.33/2013

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti

la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la

titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado,

nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo

provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione

amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa

sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta

giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto

previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.